

Ci sono leggi che nascono per mettere ordine e leggi che nascono per cambiare il mondo. La riforma del 1996 sulla violenza sessuale appartiene alla seconda categoria. Prima di allora lo stupro non era un'offesa alla libertà di una donna, ma un'offesa alla morale pubblica. Non contava il corpo violato, contava l'ordine simbolico disturbato. Con la legge 66 del 1996, frutto di una lunga e ostinata battaglia delle donne, la violenza sessuale è diventata finalmente un reato contro la persona, contro la sua libertà. Non è stato un dettaglio tecnico: è stato un cambio di sguardo.

Quella riforma diceva una cosa semplice e rivoluzionaria: la libertà sessuale è un diritto, non una concessione. E le parole della legge non sono neutre. Orientano le indagini, modellano i processi, autorizzano o disinnescono gli stereotipi. Nei tribunali non entrano solo i codici, entrano le culture. E quando la cultura è intrisa di sospetto verso le donne, ogni parola pesa come un macigno.

La Convenzione di Istanbul, trattato del Consiglio d'Europa, ha rafforzato questa direzione indicando con chiarezza che è reato ogni atto sessuale senza consenso. Il consenso deve essere libero, volontario, espresso nel contesto delle circostanze del caso e può essere revocato in ogni momento. Non serve dimostrare la forza. Serve verificare che ci fosse un sì. La giurisprudenza europea, a partire dal caso M.C. contro Bulgaria del 2004, ha consolidato questo principio: il silenzio non è consenso, il consenso non si presume.

Anche in Italia la giurisprudenza più avanzata si è progressivamente allineata a questo modello, come ha riconosciuto il GREVIO nel suo rapporto del dicembre 2025. Ma ha anche segnalato che nei tribunali di merito resistono stereotipi, richieste implicite di prova della forza, letture che spostano il peso sulle spalle delle donne. Per questo la raccomandazione è stata chiara: intervenire per chiarire in modo inequivocabile che il baricentro è il consenso. Non per fare un passo indietro, ma per consolidare quello avanti.

La proposta che metteva al centro l'assenza di consenso andava in questa direzione. Parlava di consenso libero, espresso, valido per tutta la durata dell'atto, revocabile in ogni momento. Era una formulazione coerente con l'impianto internazionale. Anche il testo votato alla Camera il 25 novembre 2025 utilizzava l'espressione "senza il consenso libero e attuale". Il focus era lì: il consenso.

Poi qualcosa si è fermato. Si è detto che una norma fondata sul consenso sarebbe troppo vaga, che rischierebbe di intasare i tribunali, che potrebbe prestarsi ad abusi. È una narrazione antica: la paura non è la violenza subita, ma la denuncia. È sempre il sospetto che precede la tutela.

Il testo attuale del DDL Bongiorno compie uno scarto linguistico che non è affatto neutro. Non parla più di assenza di consenso, ma di atti compiuti contro la volontà della persona, da valutare tenendo conto della situazione e del contesto. A prima vista può sembrare una differenza sottile. In realtà sposta il baricentro.

Il consenso è una scelta attiva, una volontà positiva di partecipare. La volontà contraria è qualcosa che deve emergere, essere riconoscibile, essere dimostrabile. Quando il centro è il

consenso la domanda è: c'era un sì libero? Quando il centro diventa la volontà contraria la domanda rischia di trasformarsi in: ha fatto abbastanza per far capire che non voleva?

E qui il riferimento al contesto diventa il punto più delicato. Nei tribunali il contesto, storicamente, ha spesso significato la relazione tra le parti, i comportamenti precedenti, l'abbigliamento, l'atteggiamento, la reputazione. Il contesto può diventare un laboratorio di sospetto. Ogni sospetto è una crepa nella possibilità di giustizia.

La Convenzione di Istanbul parla anch'essa di valutazione del contesto, ma lo fa per verificare se ci sia stato un consenso libero e volontario. Non per misurare l'intensità di un dissenso. È una differenza politica prima ancora che giuridica. Nel primo caso si chiede se c'è stata una scelta libera. Nel secondo si rischia di chiedere se la donna sia stata sufficientemente chiara, sufficientemente resistente, sufficientemente coerente.

Il testo attuale richiama anche le situazioni in cui la persona è impossibilitata a esprimere dissenso. Ma molte donne non sono impossibilitate: sono paralizzate dalla paura, dalla soggezione, dall'asimmetria di potere, dalla differenza di età o di ruolo. Il freezing non è un'eccezione, è una risposta frequente alla violenza. Non urlare non significa acconsentire. Non reagire non significa volere.

La legge del 1996 aveva spostato il diritto penale dalla morale al corpo. Il percorso internazionale ha spostato il baricentro dalla forza al consenso. Tornare a una formulazione che mette al centro la volontà contraria, da valutare nel contesto, rischia di riaprire spazi interpretativi che la storia delle donne conosce fin troppo bene.

Non è una disputa tra tecnicismi. È una scelta politica che incide su come verranno interrogate le donne, su quali domande saranno ritenute legittime, su quale idea di libertà sessuale abiterà le aule di giustizia. Le parole della legge modellano i processi, e i processi modellano le vite.

C'è un punto che non dovrebbe più essere negoziabile: senza consenso è stupro. Non perché lo dica uno slogan, ma perché lo impone una concezione della libertà che riconosce alle donne piena soggettività. E su questo terreno non si arretra, perché ogni arretramento giuridico diventa immediatamente un arretramento simbolico e materiale nella vita reale.